

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N.1

- VISTO il Decreto Legislativo n. 285/92, "*Nuovo Codice della Strada*", e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92, "*Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la precedente Ordinanza n. 2 in data 27.01.1999;
- VISTA la comunicazione in data 24.01.2001 della Polizia di Stato Ufficio Frontiera Marittima di Livorno;
- CONSIDERATA la necessità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'Ordinanza 2/1999, concernenti l'accesso e la permanenza nel Porto di Livorno dei veicoli commerciali destinati alle operazioni di imbarco e sbarco;
- VISTO l'art. 6, comma 7, del Nuovo Codice della Strada;
- VISTO l'art. 6, comma, 1 lettera a) della legge 84/94 e l'art. 1/74 Cod. Nav.;

ORDINA

L'articolo 8 dell'Ordinanza n. 2/1999 è così sostituito:

- a) l'accesso e la permanenza dei veicoli commerciali in ambito portuale ad uso pubblico è consentito non prima di 24 ore dall'ormeggio della nave a banchina, o dall'inizio delle operazioni portuali e fino a 24 ore dalla conclusione delle stesse;
- b) i suddetti limiti temporali si intendono interrotti dai periodi di divieto della circolazione dei mezzi pesanti sulle strade ed autostrade vigenti nei fine settimana.

IL PRESIDENTE

(Rag. Nereo MARCUCCI)

Livorno, li 21 febbraio 2001